

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1961

Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto della legge 27 maggio 1959, n. 357, l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A fu elevata dal 22 al 23 per cento; e l'aliquota sui redditi di categoria B dal 18 al 20 per cento, relativamente a quella parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 4 milioni.

In conseguenza, nell'assetto dell'imposta mobiliare sui redditi di categoria B, è risultata alquanto accentuata la progressività; infatti sulle prime 720.000 lire di reddito imponibile delle persone fisiche, delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e delle cooperative comunque costituite l'aliquota è pari al 9 per cento; sulla fascia ulteriore fino a 4 milioni degli stessi redditi, prodotti dai soggetti avanti indicati e anche per le prime 720.000 lire, se il reddito è prodotto dalle società di capitale, l'aliquota è pari al 18 per cento, mentre per la parte di reddito

imponibile eccedente i 4 milioni sale al 20 per cento.

Con il disegno di legge annesso (articolo 1) si propone di fare un nuovo passo sulla via della accentuazione della progressività nella tassazione dei redditi di categoria B e precisamente di applicare, sulla parte di reddito che eccede i 10 milioni, una aliquota pari al 22 per cento; sulla parte di reddito che eccede i 50 milioni, una aliquota pari al 23 per cento; mentre per l'ulteriore quota che eccede i 100 milioni, si propone una aliquota pari al 24 per cento. In correlazione, si propone altresì di elevare dal 23 al 26 per cento l'aliquota dell'imposta relativa ai redditi della categoria A.

Le variazioni così proposte si inquadrano correttamente in una politica tributaria volta ad incidere più severamente i redditi di capitale (categoria A) e quella parte del reddito imponibile derivante da capitale e lavoro, che, per eccedere i livelli di per sé

già considerevoli, giustifica un più elevato prelevamento. Con siffatte proposte il Governo ritiene di ispirarsi ai fondamentali principi della Carta costituzionale, e a quelle esigenze di giustizia sociale, alle quali s'informa la perequazione tributaria promossa nel 1951 dal ministro Vanoni.

Seguono l'articolo 2, che ha il fine di collegare le nuove variazioni delle aliquote

al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, e l'articolo 3, che fissa la decorrenza delle maggiorazioni dal 1° gennaio 1962.

Si può fondatamente prevedere che le variazioni nella misura delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per le categorie A e B potranno fornire, a pieno gettito, una maggiore entrata di bilancio di 34 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 23 al 26 per cento.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B è elevata:

- 1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 10.000.000, dal 20 per cento al 22 per cento;
- 2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 50.000.000, dal 20 per cento al 23 per cento;
- 3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000, dal 20 al 24 per cento.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è modificato in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 3.

Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1962. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1961.

Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano stati già iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali il cui carico è ripartito in tre rate bimestrali uguali.